

COMUNE DI AULLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 15

Data 24/05/2021

OGGETTO: Certificazione risparmi per lavoro straordinario e buoni pasto per l'esercizio 2020, come quantificati con proposta di determina ad oggetto "Articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - Quantificazione risparmi anno 2020 lavoro straordinario e buoni pasto".

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di maggio, la sottoscritta Gori Laura, Revisore Unico, ha esaminato presso l'ufficio ragioneria del Comune di Aulla la documentazione ricevuta via mail il giorno 19 maggio u.s. e redige il presente verbale per certificare i risparmi derivanti dalle minori spese per lavoro straordinario e buoni pasto per l'esercizio 2020.

Vista la richiesta di parere sulla proposta di determina ad oggetto "Articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - Quantificazione risparmi anno 2020 lavoro straordinario e buoni pasto" con la quale sono stati quantificati in **€ 11.032,63** i risparmi derivanti dalle minori spese per lavoro straordinario effettuato nell'anno 2020, oltre oneri riflessi e irap, per complessivi € 14.596,17 e in **€ 3.850,60** i risparmi derivanti dalle minori spese per i buoni pasto relativi all'anno 2020;

Visto l'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, che ha disposto: "*In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. [...]*"

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n.11 del 09/04/2021 in relazione al trattamento accessorio del personale dipendente, con la quale sono state fornite le seguenti istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870:

1. i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;

2. i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale dirigenziale e non - nell'anno 2020;

3. per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive "una tantum", va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo - collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale - per la certificazione di competenza;

4. una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

Esaminati i pareri di regolarità tecnico/contabile rilasciati dal dirigente del settore competente esaminata tutta la documentazione integrativa e di corredo alla proposta di determina sopra indicata, valutate le argomentazioni poste a motivazione delle medesime,

CERTIFICA

ai sensi l'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 e della circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n.11 del 09/04/2021, che i risparmi per lavoro straordinario e buoni pasto, non erogati al personale dipendente dell'Ente nel corso dell'esercizio 2020, risultano essere pari a € 11.032,63 per lavoro straordinario, oltre oneri riflessi e irap (per complessivi € 14.596,17) e pari a € 3.850,60 per buoni pasto.

Il Revisore Unico del Conto
Dott.ssa Laura Gori

